

# Comune di Ospedaletti

Provincia di Imperia

## Regolamento per il servizio di nettezza urbana

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nel territorio comunale, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati agli Artt. 2, 3, 4, 23 e 24 del D.Lgs. 22/97.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., del D.Lgs. n. 507/93, del D.Lgs. n. 22/97, del D.P.R. 158/99 e loro successive modificazioni e integrazioni.
3. L'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/97 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento. In ogni caso il contribuente è tutelato nell'assolvimento dei propri obblighi dalla Carta del Contribuente.
4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio". I diritti dell'utenza sono garantiti dalla Carta dei Servizi predisposta dal Gestore secondo quanto previsto dal presente regolamento. La privativa non si applica alle documentate attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati

#### **ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi :

- dell'articolo 21 del DECRETO LEGISLATIVO N. 22 del 5 febbraio 1997 e in conformità:

al D.P.C.M. del 27 luglio 1984

alla Legge N. 475 del 9 novembre 1988;

al D.M.A. del 26 gennaio 1990;

al D.M.A. del 29 maggio 1991;

al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993;

al D.L. 267/2000;

D.M. 12 giugno 2002 n. 161:

all'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;

alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);

al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull'applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento tiene conto infine del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 2002 n. 138 recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto".

#### **ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE.**

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei Rifiuti viene effettuata dal Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- e) non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

f) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i Rifiuti separati in "flussi distinti" a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli ecc) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

Il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente. La sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché alla loro separazione in "flussi distinti" potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di gestione dei rifiuti:

- all'interno delle aree definite nei successivi articoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori;

- in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio;

Più precisamente riguarda tutti i Rifiuti prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento:

Ø Rifiuti Urbani,

Ø Rifiuti Urbani Pericolosi,

Ø Rifiuti Urbani Ingombranti,

Ø Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani,

Ø Rifiuti Urbani Esterni.

L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

#### **ART. 4 ESCLUSIONI**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge n° 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione);

b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);

c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

d) alle carogne di animali e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 33 del Decreto Legislativo n° 22/97;

f) alle acque di scarico (disciplinate dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;

g) ai materiali esplosivi in disuso;

h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

j) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;

k) alle attività di recupero di cui all'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Sono inoltre esclusi da questo Regolamento, in quanto non direttamente coinvolti nella gestione da parte del Comune, i seguenti tipi di Rifiuti:

· Rifiuti Speciali non assimilati e Speciali Pericolosi (il cui smaltimento è a carico dei Produttori come specificato al successivo Art. 48 per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione degli stessi.

· Scarichi industriali, Emissioni gassose, Polveri, Calore, Radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello Europeo, Nazionale, Regionale, Provinciale.

#### **ART. 5 DEFINIZIONI**

Ai sensi del D.Lgs 22/97 si adottano le seguenti definizioni:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni

nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 3 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

k) deposito temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni fissate dall'art. 6, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 22/97:

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

1. Detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.
2. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
3. Isola Ecologica: Zona non recintata e non presidiata dotata dei Contenitori per il conferimento dei Rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli Ingombranti. L'Ente Gestore opererà in modo che i tipi di contenitori (vetro, carta ecc.) mancanti in un'isola ecologica siano rintracciabili nelle Piazzole immediatamente vicine.
4. Contenitore: manufatto di varia tipologia dedicato al conferimento dei rifiuti. Le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, ecc.
5. Imballaggio: prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
6. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
7. Imballaggio secondario o multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita;
8. Imballaggio terziario o per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto;
9. Piattaforma Ecologica: Zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti: vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi di rifiuti urbani ingombranti), RUP (diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi)
10. Raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti, Urbani e Speciali Assimilati, a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente gestore in accordo con l'Ufficio Comunale competente.
11. Raccolta su chiamata: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti: beni durevoli dismessi e/od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore.
12. Spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti al successivo articolo.
13. Trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).
14. Valorizzazione: Ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti: Pressatura in balle, Pellettizzazione ecc.

#### **ART. 6 PRINCIPI GENERALI.**

La gestione dei rifiuti da parte del Comune in regime di privativa si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 23 del D.Lgs. 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di

informazione.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La gestione del servizio si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 ed in particolare, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati agli Urbani, prodotti sul territorio del Comune si adegua alla Legge Regionale n. 18/99, al D.Lgs. 22/97 e rientra nel "Sistema Integrato" previsto dal Piano per la gestione dei rifiuti approvato dalla Regione Liguria il 29/2/2000.

Detto Sistema Integrato presuppone la "separazione" dei rifiuti in "flussi distinti" da destinare ai diversi "impianti esistenti" a seconda delle loro caratteristiche.

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

§ diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

§ favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;

§ incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;

§ istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;

§ migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;

§ ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

§ contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

#### **ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti, come definiti dall'art. 6 del D.Lgs.22/97, sono classificati secondo l'origine in:

- a) rifiuti urbani
- b) rifiuti speciali

e secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- a) rifiuti pericolosi
- b) rifiuti non pericolosi.

2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti non alternative:

- a. RIFIUTI URBANI
- b. RIFIUTI SPECIALI
- c. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- d. RIFIUTI PERICOLOSI

#### **ART. 8 RIFIUTI URBANI**

Sono rifiuti urbani:

**INTERNI**

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 10, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art.18, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n° 22/97;

c. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

**ESTERNI**

a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;

#### **ART. 9 RIFIUTI SPECIALI**

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**ART. 10 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 18 - II comma - p.to d) del D.Lgs. 22/97, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, come definiti dall'art. 7 p. 3 del D.Lgs. 22/97; si ritiene, in forza dell'art. 21 - lett. g) del medesimo decreto, di procedere ad una assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri:

a) assimilazione per qualità

- rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 - lett. a) - della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 come successivamente modificato, purchè allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati da sostanze pericolose nelle modalità previste dalla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come successivamente modificata e fatta esclusione per gli pneumatici, in quanto non possono essere conferiti nei cassonetti sia per l'ingombro connesso alle loro dimensioni sia perché la loro consistenza costituisce impaccio alla raccolta con autocompattatore;

- rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 - comma III - lett. h) del D.Lgs. 22/97, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, la cui gestione è definita nel D.M. n. 219 del 26.06.2000 e nell'art. 2 della L. 405 del 16.11.2001;

- i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 7 - comma III - lett. c) del D.Lgs. 22/97 non ricompresi tra quelli indicati al punto a) - 1° alinea del presente articolo;

b) assimilazione per quantità:

- i criteri di assimilazione per quantità devono essere applicati solo successivamente a quelli dell'assimilazione per qualità, di cui alla precedente lettera a);

- ai fini dell'assimilazione per quantità vengono individuati tre gruppi di attività:

B1) i rifiuti derivanti dalle seguenti attività, quando derivino da funzioni, operazioni o lavorazioni normalmente connesse alle stesse, sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi:

1) attività ricettivo alberghiera e collettività

- collegi, conventi

- caserme, carceri

- alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni

- mense aziendali ( salvo quando stabilito dell'art. 8 p.c.) bis del D.Lgs. 22/97, introdotto dall'art. 23 Leg. 179/2002 )

2) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, artigianali e commerciali

- studi professionali, autoscuole

- uffici privati

- uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali)

- banche e istituti assicurativi e finanziari

3) servizi igienico sanitari

- gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)

- ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale) secondo quanto previsto dal D.M. n. 219 del 26.06.2000 e dall'art. 2 della L. 405/2001

4) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni

- palestre

- teatri, cinematografi

- scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto

- associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali

e benefiche

5) servizi scolastici e loro pertinenze

- scuole pubbliche
- scuole private

6) attività di vendita al dettaglio

- esercizi di ortofrutta all'interno di immobili
- banchi di ortofrutta scoperti e coperti
- attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante
- stazioni di servizio carburante e lubrificante
- farmacie
- supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso

7) pubblici esercizi

8) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona

attività artigianali (di servizio alla residenza e/o alla persona)

B2) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti, fuori dal caso B1) dalle attività artigianali, industriali, commerciali o di servizio compresi i relativi magazzini, è ammessa una volta accertato il rispetto del limite di produzione quantitativa assoluta (17 mc/anno) purché non sia superato il limite di produttività specifica (calcolato per singola tipologia omogenea di rifiuto) pari a 36 dm<sup>3</sup>/mq. anno. Spetta al soggetto produttore del rifiuto dimostrare il rispetto dei suddetti limiti.

Per ogni tipologia di rifiuto speciale assimilato il sistema di raccolta potrà essere diverso (non necessariamente identico).

Sono esclusi dall'assimilazione:

- i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma III - del D.Lgs. 22/97, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto;
- i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto dalla Legge n° 426/98, modificativa del D.Lgs. n° 22/97.

2. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 - lett. a) del presente articolo e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 1 - lett. b) possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio o a terzi autorizzati, con le modalità e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 22/97, stipulando apposite convenzioni.

3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 2, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 - comma 3 - lett. a) del D.Lgs. 22/97;

4. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 2 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 11 RIFIUTI PERICOLOSI**

Sono pericolosi i rifiuti definiti tali dalla direttiva Ministeriale 9/4/02.

È onere del produttore operare la codifica del rifiuto prodotto da cui discende la sua natura di rifiuto pericoloso.

### **ART. 12 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:

- a. spazzamento
- b. conferimento
- c. raccolta
- d. trasporto
- e. trattamento
- f. smaltimento
- g. recupero e riciclaggio

2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e del D.Lgs. 267/2000.

### **ART. 13 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

2. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 22/97 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

3. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

## **TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

### ***ART. 14 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI***

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 8 e all'art. 10 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Qualora i rifiuti assimilati delle imprese, per la loro natura o volumetria, non possano essere racchiusi in involucri, devono essere riposti in appositi contenitori nello stato in cui si trovano, previo accordi con il gestore del servizio. Se hanno la natura di rifiuti ingombranti, si fa espresso richiamo al successivo art. 24.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti di riferimento predisposti dal Gestore del Servizio.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- a. i rifiuti domestici ingombranti
- b. i rifiuti pericolosi non urbani
- c. i rifiuti speciali non assimilabili
- d. sostanze allo stato liquido
- e. materiali in fase di combustione
- f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata

4. I rifiuti, ad esclusione di quelli oggetto di raccolta differenziata, devono essere inseriti nei cassonetti, raccolti in sacchetti, chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto dovrà essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.

5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti dopo essere stati incappucciati.

6. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del Servizio come indicato all'art. 17, comma 8, del presente Regolamento.

7. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali, se non con le modalità contemplate nel Regolamento comunale sulla circolazione e la tutela degli animali da affezione, approvato con delibera C.C. n. 55 del 30 novembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

### ***ART. 15 PERIMETRI***

1. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.Lgs. n° 507/93 e compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore stesso.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.

3. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati ove questi esistano.

6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti urbani pericolosi.

### ***ART. 16 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA***

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere attualmente effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

2. Tale raccolta viene assicurata in tutti i giorni lavorativi ed è svolta in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno dagli operatori del Gestore del Servizio, di intesa con il Comune.

### **ART. 17 NORME RELATIVE AI CONTENITORI**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani e alla raccolta differenziata dei materiali destinati alla valorizzazione di cui al successivo art. 18, sono collocati, a cura del Gestore, sul suolo pubblico o su aree private aperte al pubblico, previo nulla osta del proprietario, nel rispetto delle norme della Circolazione Stradale, senza creare alcun impedimento anche al traffico pedonale.
2. I contenitori avranno forma e volumetria calcolate in base alle esigenze del Servizio e dovranno essere adeguate alla produzione media nazionale procapite.
3. L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. La pulizia ed il lavaggio dei cassonetti vanno effettuate con cura utilizzando i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Il Gestore assicura le suddette caratteristiche attraverso la programmazione (depositata presso i competenti Uffici Comunali) di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e delle relative piazzole con frequenza almeno settimanale nel periodo giugno-settembre e quindicinale nel periodo ottobre-maggio, provvedendo a certificare ogni ciclo di intervento attraverso apposita documentazione.
5. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (50 centimetri per lato).
7. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con il Corpo di Polizia Locale ed altri servizi comunali competenti, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.
8. Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 lt/giorno che determina il numero dei cassonetti collocati.
9. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.

### **ART. 18 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI OMOGENEI (Vetro, Carta, Plastica, Lattine, Tessili e Stracci ecc.)**

I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone
- essere mantenuti in costante efficienza.

Le indicazioni concernenti le frequenze di svuotamento dei contenitori delle raccolte differenziate verranno precisate nel Contratto di Servizio. Tali frequenze possono variare a seconda del periodo dell'anno, tuttavia si può mediamente ipotizzare quanto segue:

- a. Vetro e Alluminio: tutti i contenitori (campane e cassonetti) devono essere svuotate con frequenza settimanale o quando risultino colmi
- b. Carta e cartone: frequenza settimanale o quando risultino colmi.
- c. Plastica: frequenza settimanale o quando risultino colmi.
- d. Frazione organica: frequenza giornaliera per le grandi utenze, frequenza bisettimanale per le utenze domestiche e comunque evitando inconvenienti igienico-sanitari.

In particolari periodi dell'anno quali, ad esempio, quelli estivi, festività natalizie e pasquali, lo svuotamento dovrà essere intensificato a seconda delle necessità.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile e su richiesta, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del

contenitore stesso.

Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

#### **ART. 19 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO**

1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:

- accumulatori al piombo
- pile esauste
- farmaci scaduti o non più utilizzati
- lampade al neon, alogene, fluorescenti
- contenitori per olii minerali
- vernici
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici)

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l'Ente;

b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso di concerto con l'Ente;

c. i prodotti farmaceutici scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l'Ente;

d. gli accumulatori esausti devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferiti presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di accumulatori esausti di esclusiva provenienza domestica gli stessi potranno essere conferiti ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti;

e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate di concerto con l'Ente;

f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l'Ente, per essere inviati a riciclo.

2. Il gestore del servizio provvede alla periodica raccolta e allo smaltimento finale o recupero, se possibile, dei materiali di cui alle lettere a), b), c), e) e f) nonché della frazione da esso raccolta di cui alla lettera d), direttamente o tramite modalità dallo stesso gestore individuate di concerto con l'Ente.

3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con appositi successivi provvedimenti della Giunta Comunale.

4. Il gestore garantisce la massima diffusione della comunicazione all'utenza rispetto alle metodiche di raccolta individuate.

#### **ART. 20 RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Sono considerati rifiuti cimiteriali esclusivamente i rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri ed identificati come segue:

- fiori,
- addobbi funerari floreali e loro componenti,
- sfalci di manti erbosi.

2. Non sono ricompresi i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

3. Per quanto riguarda i rifiuti lapidei si fa riferimento al comma 2 dell'art. 47 del presente Regolamento.

4. per quanto non ricompreso al presente articolo si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria

### **TITOLO III**

#### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **ART. 21 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.Lgs. n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Amministrazione Provinciale e al relativo Piano per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei RU nella Provincia di Imperia.

3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.Lgs. n° 22/97.

4. L'Amministrazione potrà istituire sistemi di incentivazione e bonus, anche in termini di sgravi tariffari, per aumentare la partecipazione dell'utenza alla raccolta differenziata ed al conferimento appropriato dei rifiuti di cui all'art. 19 del presente regolamento.

#### **ART. 22 CLASSI MERCEOLOGICHE**

1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:

a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze

b. vetro

c. carta e cartone

d. materiali metallici

e. plastica

f. stracci e indumenti usati

g. legno

h. domestici pericolosi

i. eventuali altre frazioni

2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.

#### **ART. 23 MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA**

##### **Il Conferimento dei Rifiuti**

##### **Modalità**

Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei rifiuti dei Rifiuti Urbani ed assimilati:

1. Conferimento su strada, in punti predefiniti, dei rifiuti prodotti, all'interno di appositi sacchi (neri, trasparenti oppure opportunamente colorati a seconda delle scelte effettuate dall'Ente Gestore);

2. Contenitori su strada, posizionati in apposite piazzole, o presso negozi, o scuole, esercizi etc;

3. Piattaforme ecologiche

##### **Contenitori su strada**

I contenitori devono essere dislocati in apposite "Piazzole", cioè spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

I contenitori destinati a raccogliere i Rifiuti Urbani ed Assimilati, almeno per quanto concerne il flusso "Rifiuti misti", devono essere collocati, di regola, in area pubblica ad una distanza non superiore a m. 500 dalle utenze servite, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento, corredato di mappa, da questo predisposto ed approvato dall'Assessorato competente. La localizzazione dei suddetti contenitori deve essere eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e della fruibilità da parte dell'utenza.

##### **Contenitori Dedicati**

L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private;

L'Ente Gestore ha l'obbligo di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

1. In caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.

2. In caso di produzioni di Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

##### **Compostaggio domestico**

Le utenze domestiche potranno stipulare con l'Amministrazione Comunale una convenzione secondo la quale quest'ultima provvede alla riduzione della tariffa condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost). Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche che l'Ente Gestore predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.

Questa possibilità potrà altresì essere estesa ai "Condomini con annessa area verde".

##### **Contenitori per "Raccolta per punti"**

Vengono inoltre individuati, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere ecc.. Quanto sopra rientra nel programma di "Raccolta per punti".

##### **Piattaforma Ecologica**

In aggiunta alle Isole ecologiche, è prevista una "Piattaforma Ecologica", la cui localizzazione terrà conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Il Gestore predisporrà nella Piattaforma Ecologica tutti i Contenitori specifici per ogni tipo di rifiuto per il quale viene effettuata la Raccolta Differenziata.

Il Produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del Produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi Contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto. Quando la Piattaforma è chiusa e/o non presidiata è vietato sia l'accesso che il conferimento dei rifiuti da parte degli Utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità della piattaforma stessa.

Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.

Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

#### ***ART. 24 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA***

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).

2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore del Servizio provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al piede del domicilio dell'utente.

3. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti del Gestore del Servizio. Presso le "riciclerie", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche

4. Il conferimento diretto delle utenze domestiche e non, queste ultime per la porzione assimilata, ha carattere gratuito. Eventuali ingombranti non assimilati possono essere conferiti con modalità e costi stabiliti dal Gestore del Servizio ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

#### ***ART. 25 RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI***

1. Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, di cui al comma precedente, vengono definiti con appositi provvedimenti della Civica Amministrazione.

3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori dedicati.

4. Nelle zone ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma solo in quelli espressamente dedicati.

#### ***ART. 26 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI***

I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 10 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

a. mediante conferimento nei cassonetti, così come definito all'art. 13 del presente Regolamento, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e di pezzatura adeguata, in attesa dell'attivazione della raccolta differenziata di cui al precedente art. 25;

b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole;

c. mediante conferimento negli appositi contenitori situati presso gli impianti e le "riciclerie" con le modalità stabilite al già richiamato art. 23 del presente Regolamento;

d. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

#### ***ART. 27 RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI***

A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ed Enti

Locali, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n° 22/97, nelle more della definizione di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, il Gestore del Servizio provvederà ad attivarsi per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi primari, secondo le modalità che saranno definite con appositi provvedimenti della Giunta Comunale.

#### **TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

##### ***ART. 28 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA***

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi di Nettezza Urbana costituisce precipua competenza del Comune, il quale pertanto:

a. Definisce le modalità di espletamento del Servizio in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali, turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio.

b. Stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico, igienico-sanitarie e di qualità delle prestazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere interventi supplementari. In tali casi verrà applicato apposito tariffario.

L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti:

1. Provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi
2. Redige una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli Utenti.

Eventuali altre modifiche o integrazioni possono essere definite autonomamente dallo stesso Ente Gestore purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

##### ***ART. 29 FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO***

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di Igiene Urbana sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "capitolato di appalto", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili.

2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio.

##### ***ART. 30 CONTENITORI PORTARIFIUTI***

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, nè gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

##### ***ART. 31 SERVIZI VARI DI PULIZIA***

Possono rientrare fra i compiti affidati al Gestore i seguenti servizi:

a. manutenzione delle aree verdi e delle alberature cittadine, diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche, nonchè la conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti, con particolare attenzione all'espianze di essenze portatrici di allergie;

b. pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione di tutti gli orinatoi pubblici in esercizio;

c. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici, gallerie di pubblico transito;

d. pulizia, su chiamata da parte degli Organi Pubblici competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;

e. pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade, nonchè lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Capitolato d'Appalto;

f. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Capitolato di appalto;

g. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o non ricompresi nel contratto di servizio.

##### ***ART. 32 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO***

1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

2. Il Gestore del Servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed

aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con il Settore Tutela Ambiente del Comune.

#### ***ART. 33 SUPERFICI INTERESSATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.***

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono così definiti:

Ø le strade e le piazze (compresi portici, marciapiedi, scalinate, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali;

Ø le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

Ø le aree verdi pubbliche;

Ø i viali interni dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;

Ø le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno di giardini o parchi comunali;

Ø le aree appositamente allestite per i mercati.

Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese nel perimetro del territorio comunale.

#### ***ART. 34 FABBRICATI ED AREE SCOPERTE***

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 22/97;

3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Comune provveda a far eseguire dal gestore, qualora ne abbia i requisiti, ovvero da soggetti idonei, previa procedura di evidenza pubblica, gli interventi di bonifica. Le spese sostenute saranno addebitate dal Comune al soggetto inadempiente.

#### ***ART. 35 TERRENI NON EDIFICATI E AREE DI CANTIERE EDILE O STRADALE***

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti e le aree di cantiere edile e stradale, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di abbandono di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 22.

#### ***ART. 36 MERCATI***

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti definiti all'art. 8 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti l'area interessata sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

#### ***ART. 37 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI***

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

#### **ART. 38 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, debitamente attrezzate all'uso con appositi contenitori, devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura e spese degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. I soggetti occupanti le aree di cui sopra dovranno depositare una garanzia cauzionale come da Regolamento delle Entrate presso l'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'occupazione

#### **ART. 39 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, anche quando comportino la realizzazione di strutture precarie, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento dell'Amministrazione e con le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

#### **ART. 40 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili con le modalità di cui all'art. 34.

#### **ART. 41 CADITOIE E POZZETTI STRADALI**

Il Comune provvede alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

#### **ART. 42 CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 22/97.
2. Per motivi igienico-sanitari è fatto divieto di introdurre le suddette carogne all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. Le spoglie degli animali di affezione devono essere smaltite a cura del Servizio veterinario dell'ASL, su richiesta e a spese dei proprietari interessati, in conformità con le disposizioni delle leggi vigenti e secondo le modalità e tariffe indicate nei provvedimenti adottati dai competenti uffici dell'ASL.

#### **ART. 43 ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Gli animali potranno essere condotti in appositi spazi loro dedicati con provvedimento della Civica Amministrazione senza obbligo di osservanza dei commi precedenti

#### **ART. 44 CAVE, CANTIERI E ATTIVITA' POLVERULENTE**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave, dei cantieri in esercizio e delle attività polverulente, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).

## **TITOLO V**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**

#### ***ART. 45 DISCIPLINA GENERALE***

I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, tramite conferimento diretto (se previsto da specifico contratto) o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme contenute nell'art. 10 del D.Lgs. n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.

#### ***ART. 46 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI***

In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.Lgs. n° 22/97:

- a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
- b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
- c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
- d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
- e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.Lgs. 22/1997.

#### ***ART. 47 RIFIUTI INERTI***

1. E' vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi provenienza all'interno dei contenitori per rifiuti urbani.
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n° 22/97 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto.
3. E' fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente la materia di cui al presente articolo, attraverso specifici accordi di programma.

#### ***ART. 48 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE***

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.Lgs. n° 22/97 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, per i casi nei quali le sotto elencate notizie non sono desumibili dal formulario di cui sopra, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Ospedaletti (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
3. Tale dichiarazione deve comunque contenere:
  - provenienza dei residui o rifiuti
  - data, ora e luogo di inizio trasporto
  - luogo di destinazione degli stessi
4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### ***ART. 49 SANZIONI***

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla normativa

vigente, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

a) per violazione alle norme dell'art. 14: conferimento dei rifiuti nei cassonetti non adeguatamente confezionati:

- da € 25,00 a € 75,00

b) per violazione alle norme dell'art. 14 - p.to 3: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:

- da € 100,00 a € 300,00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi

- da € 100,00 a € 300,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali

- da € 155,00 a € 500,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

ovvero per violazione alle norme dell'art. 24 – smaltimento di rifiuti ingombranti con altre modalità non consentite dal presente Regolamento:

- da € 25,00 a € 120,00 se non pericolosi

- da € 155,00 a € 500,00 se pericolosi

c) per violazione alle norme di cui all'art. 15 - p.to 4: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto:

- da € 52,00 a € 258,00

d) per violazione alle norme dell'art. 17: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:

- da € 25,00 a € 120,00

e) per violazione alle norme di cui al Titolo III: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:

- da € 25,00 a € 120,00

f) per violazione alle norme dell'art. 36: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati:

- da € 52,00 a € 465,00

g) per violazione alle norme dell'art. 37: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:

- da € 52,00 a € 465,00

h) per violazione alle norme dell'art. 38: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:

- da € 100,00 a € 500,00 oltre agli oneri di pulizia dell'area

i) per violazione alle norme dell'art. 39 – mancata pulizia dopo manifestazioni pubbliche

- da € 25,00 a € 100,00

j) per violazione alle norme dell'art. 41: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

- da € 25,00 a € 100,00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani

- da € 100,00 a € 250,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali

- da € 200,00 a € 500,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

k) per violazione dell'art. 44 – lordura da polveri da cave o cantieri

- da € 130,00 a € 500,00

l) per violazione alle norme dell' art. 48: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti inerti:

- da € 25,00 a € 100,00.